

**[DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
3 FEBBRAIO 1994, N. 2/L**

**Regolamento di esecuzione della
legge regionale 27 novembre 1993, n. 19¹]²**

[Art. 1³ (Termini)

1. In base all'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modifiche, di seguito denominata «legge», il termine entro il quale la domanda va presentata è di sessanta giorni dalla data del licenziamento. Fa fede la data della ricevuta rilasciata al momento della presentazione.

2. In caso di scadenza del sessantesimo giorno in una giornata festiva il termine è prorogato, in base alle norme del Codice civile, al primo giorno feriale successivo.

Art. 2 (Competenza a ricevere le domande)

1.⁴

2. Le domande possono essere presentate anche per il tramite di associazioni sindacali ed istituti di patronato.

¹ In B.U. 12 aprile 1994. n. 15.

² Il Regolamento non risulta più efficace in quanto la legge di riferimento ha esaurito i propri effetti.

³ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L.

⁴ Comma abrogato dall'art. 1, comma 2 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L.

Resta fermo anche in tali casi il termine di cui all'articolo 1 per la presentazione alle strutture delle Province autonome.

3.⁵

Art. 3⁶ (Contenuto delle domande)

1. La domanda deve essere redatta su modelli predisposti dalle Province autonome che ne disciplinano i contenuti, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Nella domanda il richiedente dichiara di impegnarsi, a pena di decadenza dall'indennità, a comunicare alla Provincia competente, entro cinque giorni dall'evento, le eventuali variazioni di residenza ed i fatti che possono far venir meno il diritto all'indennità.

3. Il richiedente dichiara infine di impegnarsi a restituire le somme eventualmente riscosse indebitamente.

Art. 4⁷

Art. 5⁸

⁵ Comma abrogato dall'art. 1, comma 2 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L..

⁶ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 3 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L.

⁷ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 4 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L.

Art. 6 (Determinazione della misura dell'indennità)

1. Fermo restando il limite massimo stabilito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge, l'importo mensile dell'indennità regionale è calcolato in misura pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione, ragguagliata a mese, alla data del licenziamento.⁹

1-bis. Nel caso in cui il lavoratore abbia accettato, prima del licenziamento, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in alternativa al licenziamento a seguito di crisi aziendale e possa dimostrare tale fatto attraverso idonea documentazione, sempreché la trasformazione stessa sia avvenuta nei due anni precedenti il licenziamento, per retribuzione in godimento si intende la retribuzione media degli ultimi tre mesi nei quali il rapporto di lavoro era a tempo pieno.

In tali casi la misura della retribuzione goduta quando il rapporto di lavoro era a tempo pieno è accertata direttamente attraverso documentazione in possesso dell'impresa dalla quale il lavoratore è stato licenziato o in possesso del lavoratore stesso.¹⁰

2. Ai fini del presente articolo per retribuzione si intende quella sulla base della quale sono calcolati i contributi dovuti all'I.N.P.S. per l'assicurazione Invalidità

⁸ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 4 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L.

⁹ Comma sostituito dall'art. 1, comma 5 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L.

¹⁰ Comma aggiunto dal DPGR. 22 gennaio 1997, n. 1/L con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPGR. 3 febbraio 1994, n. 2/L.

- Vecchiaia - Superstiti (I.V.S.); nel caso di retribuzione settimanale, quest'ultima è raggugliata a mese moltiplicando la medesima per 52 e dividendo il prodotto per 12.

3. La misura della retribuzione di cui al comma 1 è accertata direttamente presso la competente sede I.N.P.S. .

4. La misura dell'indennità regionale spettante è determinata detraendo dalla misura calcolata in base al comma 1 la misura dei trattamenti di disoccupazione limitatamente al periodo di godimento di questi ultimi.¹¹

Art. 7¹² (Provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione dell'indennità regionale non può essere emanato prima che sia maturato il periodo di disoccupazione di almeno 90 giorni.

Art. 8 (Comunicazioni)

1. Il richiedente è informato del contenuto del provvedimento di concessione o di diniego, nonché della possibilità di presentare ricorso contro lo stesso alla Giunta provinciale territorialmente competente entro sessanta giorni dal ricevimento.

2.¹³

¹¹ Comma sostituito dall'art. 1, comma 6 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L.

¹² Articolo sostituito dall'art. 1, comma 7 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L.

¹³ Comma abrogato dall'art. 1, comma 8 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L.

3.¹⁴

4. Nel caso di conferimento di mandato ad associazioni sindacali o istituti di patronato, con elezione di domicilio presso gli stessi, la comunicazione è indirizzata ai medesimi.

Art. 9 (Erogazione dell'indennità regionale)

1. In armonia con quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1 della legge, l'indennità regionale decorre dal giorno successivo al licenziamento fatto salvo il pagamento dell'indennità di mancato preavviso.¹⁵

2. Con la prima erogazione viene pagata l'indennità maturata dal giorno di decorrenza fino all'ultimo giorno del mese precedente quello di pagamento.

3. Le indennità relative ai mesi seguenti sono erogate, ad avvenuta completa maturazione di ciascuna mensilità, in via posticipata nel corso del mese successivo a quello al quale si riferiscono, comunque subordinatamente alla presentazione della documentazione richiesta dalle Province.¹⁶

4. L'importo dell'indennità è corrispondentemente ridotto, rispetto alla misura concessa, nei casi in cui sia aumentata la misura del trattamento di disoccupazione

¹⁴ Comma abrogato dall'art. 1, comma 8 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L.

¹⁵ Comma sostituito dall'art. 1, comma 9 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L.

¹⁶ Comma modificato dall'art. 1, comma 10 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L.

ordinaria, nonché nei casi in cui si debba procedere al recupero, mediante compensazione, di eventuali somme erogate precedentemente in eccesso rispetto al dovuto.

5. In aggiunta a quanto previsto nei precedenti commi, le Province autonome di Trento e di Bolzano, in armonia con quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della legge, possono provvedere alla determinazione di ulteriori modalità di erogazione, anche in conformità alle loro norme di contabilità ed alle loro procedure di spesa.

6. Sugli importi delle somme spettanti sono comunque operate, all'atto del pagamento, le ritenute fiscali previste dalle norme tributarie.

Art. 10¹⁷

Art. 11^{18]}

¹⁷ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 11 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L.

¹⁸ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 11 del DPRReg. 21 dicembre 2010, n. 15/L.